D.P.Reg. n. 558 /GAB del 07 novembre 2024

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA
IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*", pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;
VISTO il D.P.Reg. n. 777/Area 1/S.G. del 15/11/2022, l'On. Giovanni Di Mauro è stata nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
VISTO il D.P.Reg. n. 2711 del 21.06.2024, con il quale è stato conferito al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 224 del 17.06.2024;
VISTA la L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";
VISTA la L.R. 16 gennaio 2024, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 22/01/2024 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
VISTI gli adempimenti prescritti, dal citato D.Lgs. n. 152/2006, a carico degli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'intero ambito territoriale ottimale e, segnatamente, la redazione/adozione del Piano d'ambito (art.149), la scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo ed il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (art. 149-bis);
VISTO l'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006 che, a seguito delle modifiche recate dall'art. 7, comma 1, lett. I) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre

2014, n. 164 che al primo comma dispone che *"Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente";*

VISTO che il citato art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che *"Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale"*;

VISTO l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, "*poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi."*;

VISTO in particolare, l'art.9, comma 2, della citata legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che "*Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cuiall'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)*", ivi compresi i poteri sostitutivi;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante "*Disciplina in materia di risorse idriche*";

VISTO **i**l Regolamento (UE) n. 1060/2021, recante Disposizioni Comuni (RDC), che individua all'art. 15, quale elemento qualificante della programmazione 2021-2027, le condizioni abilitanti che costituiscono il sistema di requisiti che gli Stati membri devono soddisfare per poter utilmente fruire dei fondi europei destinati alla Coesione;

VISTA **l**a nota prot. n° 42723 del 11/10/2024: "Regolamento UE 2021/1060, art. 15 Condizioni Abilitanti – Adempimento CA 2.5 "Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue" – Approvazione del Piano d'Ambito", del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale si diffida l'ATI di Messina a provvedere entro il termine di 30 giorni all'approvazione del Piano d'Ambito di Messina con il recepimento delle prescrizioni previste dal D.A. n° 116/GAB del 20/03/2024, trascorso infruttuosamente il quale si provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo mediante la nomina di un Commissario ad acta per provvedere all'approvazione del piano.

VISTA **l**a nota prot. 5876 del 22/10/2024 dell'ATI di Messina con la quale, in riscontro alla suddetta nota, si comunica che:

- Con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 06/09/2024, non è stato approvato il Piano d'Ambito per mancanza del quorum rinviando l'approvazione a data da destinarsi;

- l'Assemblea era stata nuovamente convocata per il 21 ottobre 2024, in prima convocazione alle ore 11,00 e in seconda alle ore 12,00;
- con verbali n. 42 e n. 43 del 21 ottobre 2024, si rilevava che in virtù delle quote percentuali dei Comuni soci presenti e idoneamente rappresentati che le sedute non sono state ritenute validamente costituite in conformità a quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 delle Statuto approvato in data 28/07/2017;
- *"non sarà possibile garantire l'approvazione del Piano d'Ambito che costituisce elemento necessario per il conseguimento della condizione abilitante 2.5 ed a cui è subordinato l'utilizzo dei fondi strutturali europei per il periodo 2021/2027, entro il termine"* dettato dalla nota di cui al visto precedente e che, pertanto, anche ai sensi della disciplina dello Statuto dell'ATI di Messina, art. 9 comma 6, *"Qualora non si riesca per due volte consecutive a costituire validamente la seduta dell'Assemblea dei rappresentanti o non si riesca a raggiungere la maggioranza prescritta, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, la Regione interverrà con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta"*;

CONSIDERATO che la condizione prevista dall'art. 9, comma 6, dello Statuto dell'ATI di Messina si è già verificata, in quanto l'Assemblea per due volte consecutive non ha raggiunto il necessario quorum costitutivo;

CONSIDERATA l'inderogabilità che riveste l'approvazione del Piano d'Ambito di Messina, si ravvede la necessità di avviare un intervento sostitutivo *ad acta*;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'individuazione di un soggetto qualificato e dotato di esperienza professionale, cui conferire l'incarico di Commissario *ad acta* al fine di provvedere all'approvazione del Piano d'ambito dell'ATI di Messina;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Giovanni Campagna, dirigente esterno dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità;

VISTA la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, resa dal dott. Giovanni Campagna;

Tutto ciò premesso, ai sensi della vigente normativa, *su proposta dell'Assessore per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità*

D E C R E T A

Art. 1

1. Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dal vigente quadro normativo ed in forza dell'art.9, comma 6, dello Statuto dell'ATI di Messina, è nominato Commissario *ad acta* presso l'ATI di Messina il dott. Giovanni Campagna dirigente esterno dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, con il compito di provvedere in via sostitutiva all'approvazione del Piano d'Ambito.

2. Le spese correlate all'intervento sostitutivo di cui al presente decreto sono poste a carico dell'ente inadempiente, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2

1. Al Commissario spetta l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08.06.2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto, nel rispetto della normativa vigente a carico dell'A.T.I. inadempiente.

Art. 3

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale Presidenza della Regione in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r.. n. 9 del 7 maggio 2015.

2. Il medesimo è notificato a cura dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al Commissario *ad acta*, all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, all'Ufficio Territoriale di Governo di Messina e al Presidente dell'Assemblea territoriale idrica di Messina, il quale provvederà a notificarlo ai Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, nonché alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale.

L'ASSESSORE
Di Mauro

Firmato digitalmente da:
GIOVANNI DI MAURO
07/11/2024 09:58

IL PRESIDENTE
Schifani

RENATO SCHIFANI
Firmato digitalmente da RENATO SCHIFANI
Data: 2024.11.07 17:46:58 +01'00'